



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 25/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2014, n. 1505

L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Pescasseroli-Candela" in agro di Candela a favore dei germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE

- con L.R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);
- il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca';
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
  - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);
  - "b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria";
  - "c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

### CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Candela (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 5 settembre 2005, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
- il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi

contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

#### RILEVATO CHE

- i germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Candela, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 4014 del 07/03/2006, reiterata in data 18.10.2013, assunta al prot. al n. 16235, per l'acquisto di suolo demaniale, della superficie di mq. 1.127, facente parte del Tratturo "Pescasseroli-Candela", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Candela con i seguenti identificativi:  
foglio 11, p.lla 831 di mq. 1.127;
- tali terreni sono classificati dal P.C.T. del Comune di Candela sub lett. c), ovvero rientranti tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

#### VERIFICATO CHE

- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo già concessionari dei terreni tratturali - ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6405/12, con nota prot. n. 18941 del 2/12/2013, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo dei medesimi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, della L.R. n. 4/2013;
- la precitata Commissione, con determinazione n. 02 del 28/01/2014, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 29.000,00 (euro ventinovemila/00);
- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 2246 del 10/02/2014 ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la riduzione di un terzo prevista dall'art. 10, del T.U. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in €19.334,00 (diciannovemilatrecentotrentaquattro/00);
- tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 5679 del 7.04.2014, è stato formalmente accettato dai germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe, i quali hanno optato per il pagamento rateale del prezzo (art. 10, co. 6, T.U., come modificato dall'art. 35, co. 1, lett. a) della L.R. n. 454013).

#### ATTESO CHE

- i terreni demaniali in oggetto sono stati classificati dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Candela tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
- i germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare i terreni de quo, accettando il prezzo di € 19.334,00 (diciannovemilatrecentotrentaquattro/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione di un terzo, optando per il pagamento in otto rate dello stesso;
- non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

- con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:
- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla

vendita dei terreni tratturali come in premessa identificati, in favore dei germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sui medesimi;

- fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 19.334,00 (diciannovemilatrecentotrentaquattro00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10 del T.U;
- autorizzare il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con obbligo di iscrizione di ipoteca legale, secondo le seguenti modalità:
  - 30%, pari ad euro 5.800,20, al momento della stipula dell'atto di compravendita;
  - 70%, pari ad euro 13.533,80, da corrispondere in otto rate annuali posticipate che, comprensive degli interessi computati al tasso legale, ammontano rispettivamente a: € 1.827,07 con scadenza allo spirare di un anno dalla stipula dell'atto; € 1.810,15 con scadenza allo spirare di due anni dalla stipula dell'atto; € 1.793,23 con scadenza allo spirare di tre anni dalla stipula dell'atto; € 1.776,33 con scadenza allo spirare di quattro anni dalla stipula dell'atto; euro 1.759,40 con scadenza allo spirare di cinque anni dalla stipula dell'atto; € 1.742,48 con scadenza allo spirare di sei anni dalla stipula dell'atto; € 1.725,56 con scadenza allo spirare di sette anni dalla stipula dell'atto; euro 1.708,65 con scadenza allo spirare di otto anni dalla stipula dell'atto;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 19.334,00, verrà corrisposta dai germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe mediante bonifico bancario, oppure per mezzo di bollettino postale con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l.r. n. 412013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4a013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 1127, facente parte del Tratturo "Pescasseroli-Candela", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Candela con i seguenti identificativi:  
foglio 11, p.lla 831 di mq. 1.127;
- di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore dei germani Capobianco Armando e Angelo Giuseppe, nati rispettivamente il 26/10/1973 ed il 8/5/1976, del terreno demaniale come sopra identificato;
- di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 19.334,00 (diciannovemilatrecentotrentaquattro);
- di autorizzare il pagamento rateale del prezzo di acquisto, con obbligo di iscrizione di ipoteca legale, secondo le seguenti modalità:
  - 30%, pari ad euro 5.800,20, al momento della stipula dell'atto di compravendita;
  - 70%, pari ad euro 13.533,80, da corrispondere in otto rate annuali posticipate che, comprensive degli interessi computati al tasso legale, ammontano rispettivamente a: € 1.827,07 con scadenza allo spirare di un anno dalla stipula dell'atto; € 1.810,15 con scadenza allo spirare di due anni dalla stipula dell'atto; € 1.793,23 con scadenza allo spirare di tre anni dalla stipula dell'atto; € 1.776,33 con scadenza allo spirare di quattro anni dalla stipula dell'atto; euro 1.759,40 con scadenza allo spirare di cinque anni dalla stipula dell'atto; € 1.742,48 con scadenza allo spirare di sei anni dalla stipula dell'atto; € 1.725,56 con scadenza allo spirare di sette anni dalla stipula dell'atto; euro 1.708,65 con scadenza allo spirare di otto anni dalla stipula dell'atto;
- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di conferire alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente

---